

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE****(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)**

finalizzato alla Attuazione del programma “Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto – azioni previste per il 2021 - NUOVAVITE 2021”

tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 (di seguito solamente Regione), rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato “CREA”) con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14 CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dott. _____, nato a _____ il _____, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 10 del 12/03/2021 (prot. n. 91055 del 02/04/2021), di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a. Con DGR n. _____ (Allegato A) è stato approvato il progetto “Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto – azioni previste per il 2021” e che con medesima è stato altresì stabilito che tale progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroalimentare e CREA - VE;
- b. il CREA, per il tramite del suo Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, per compiti statuari svolge funzioni di supporto scientifico nelle materie della conservazione, caratterizzazione e valorizzazione del germoplasma viticolo, con attività prevalenti nei settori del miglioramento genetico, della fisiologia, della genomica e metabolomica della vite, della diagnosi e difesa dalle avversità biotiche e delle tecniche culturali e di zonazione;
- c. il CREA “può promuovere e sviluppare accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo” (art. 2 lettera r dello Statuto del Consiglio);
- d. in un contesto di costante incremento della superficie vitata regionale e delle relative produzioni, la Regione ritiene strategico garantire una sostenibilità integrata del proprio settore vitivinicolo nel rispetto anche dei traguardi fissati dal Documento di programmazione economico regionale per il triennio 2021-2023, approvato con DCR n. 133/2020, che alla Missione 16 dedicata all'Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca colloca, tra le linee strategiche approvate, quella di “promuovere modelli di agricoltura più sostenibile”;
- e. per la Regione l'attuazione del progetto può rappresentare anche un percorso virtuoso, riconoscibile e premiante in termini di competitività delle imprese venete nei mercati europei ed internazionali;
- f. la Regione ed il CREA - VE, concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di individuare idonee strategie di gestione del vigneto volte a limitare il peso ambientale della coltivazione della vite e ad attutire le disarmonie sociali che una difficile convivenza determina in taluni contesti.

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

Le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una



554b0094



reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

La Regione ed il CREA - VE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella della sostenibilità in viticoltura;

La collaborazione tra la Regione e il CREA - VE nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'accordo

1. La Regione e il CREA - VE si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto denominato "Verso un nuovo modello viticolo per il Veneto – azioni previste per il 2021", come descritto nell'Allegato A della DGR n. _____ del _____;
2. L'aggiornamento del progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività

1. Il Progetto si sviluppa in tre proposte operative che vanno ad interessare la complessiva gestione culturale del vigneto e la costituzione di una rete di monitoraggio dei principali dati vegeto-produttivi e fitosanitari del vigneto veneto. In particolare:
 - Gestione del suolo per una migliore relazione suolo-pianta;
 - Gestione dei trattamenti anticrittogamici;
 - Monitoraggio territoriale delle rese produttive.
2. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del progetto mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.
3. Il Progetto di attività di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all'art. 9 del presente accordo.

ART. 3 – Referenti del Progetto

1. Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroalimentare;
2. Il responsabile per CREA - VE è il dott. _____;
3. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il CREA - VE prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili del progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del programma, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del programma ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati;
2. Il CREA - VE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità



554b0094



per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività campo;

3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti;
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale;
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal progetto;

ART. 5 - Durata

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 15/12/2021. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto sperimentale.

ART. 7 Rimborso delle spese sostenute

1. La Regione riconosce al CREA - VE un mero rimborso delle spese sostenute dal momento dell'approvazione del progetto di cui all'Allegato A alla DGR _____, per la collaborazione nella realizzazione del presente accordo.
2. La Regione contribuirà alle spese sostenute dal CREA - VE per l'attuazione del progetto fino ad un massimo di euro 35.000 per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo alla luce dell'interesse prevalente di CREA-VE a disporre dei risultati attesi in virtù del proprio specifico ruolo istituzionale e dell'assegnazione al CREA-VE di attività scientifiche che determinano costi esecutivi eccedenti il condiviso impegno realizzativo.
3. CREA - VE presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 15/12/2021.
4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e CREA - VE potranno pubblicare i risultati del progetto e dei prodotti derivanti dal presente accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA - VE e alla Deliberazione di Giunta n. _____.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 - Responsabilità



554b0094



1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

1. La Regione e CREA - VE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) impegnandosi sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, ad una eventuale successiva stipula di specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento.

ART. 12 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal CREA - VE che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo (importo delle spese di bollo € 16 ogni 4 pagine) sono a carico del CREA – VE.

| Per Regione del Veneto | Per Consiglio per Ricerca in Agricoltura e Analisi dell'Economia Agraria |
|------------------------|--|
| | |



554b0094

